

TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE

CAPO I - Appalti e concessioni

Sezione prima: Disposizioni generali

Art. 105

Appalti di lavori - contratti a corpo e a misura
(art. 19, commi 4, 5 e 5-bis, legge n. 109/1994)

1. I contratti di appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera a) del codice, sono stipulati a corpo ovvero a corpo e misura, secondo quanto disposto dal precedente articolo 43, comma 9. I contratti di appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice sono stipulati a corpo, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. E' in facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura:

- in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 43, comma 9, i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro;
- tutti i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni.

3. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.

Art. 106

Disposizioni preliminari
(art. 71, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'avvenuta validazione del progetto di cui all'articolo 55, previa acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito:

- a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Tale attestazione è rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui non sia stato ancora nominato il direttore dei lavori.

2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto **o alla consegna in via d'urgenza dei lavori**, se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, **con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c).**

4. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure espropriative e per il conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.

Art. 107

Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali
(art. 72, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A. **Le categorie di opere generali e specializzate richieste dall'impresa alla SOA sono riportate nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato.**

2. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate se di importo superiore a quelli indicati all'articolo 108, comma 3, di seguito sinteticamente descritte e corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui riportato:

a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni culturali mobili, di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e librario- acronimo OS 2- A e OS 2-B.

b) la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di cucina e di lavanderia - acronimo OS 3;

c) la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto - acronimo OS 4;

d) la fornitura, l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione - acronimo OS 5;

e) la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi - acronimo OS 30;

f) i rilevamenti topografici speciali le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali; e le indagini geognostiche - acronimo OS 20;

g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi, - acronimo OS 21;

h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi - acronimo OG 12;

i) la fornitura, la posa in opera e la manutenzione di dispositivi strutturali, giunti di dilatazione, apparecchi di appoggio, ritegni antisismici - acronimo OS 11;

l) la produzione in stabilimento industriale e la posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati in cemento armato normale e precompresso - acronimo OS 13;

m) la fornitura, la posa in opera e la manutenzione dell'armamento ferroviario - acronimo OS 29;

- n) la fornitura, la posa in opera e la manutenzione degli impianti per la trazione elettrica - acronimo OS 27;
- o) la costruzione, e la manutenzione degli impianti di trattamento rifiuti - acronimo OS 14 ;
- p) la costruzione e la manutenzione degli impianti di potabilizzazione e depurazione - acronimo OS 22 ;
- q) la fornitura, il montaggio e la manutenzione di impianti termici e di condizionamento - acronimo OS 28;
- r) la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici, tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui ai precedenti punti b), d) , e) e q)- acronimo OG 11;
- s) la fornitura, e la posa in opera e la manutenzione o la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione - acronimo OS 8;
- t) la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di componenti strutturali in acciaio o metallo- acronimo OS 18-A e OS 18-B;
- u) la costruzione, la posa in opera e la manutenzione dei sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità -acronimo OS 34;
- v) la fornitura, la posa in opera e la manutenzione delle barriere stradali di sicurezza - acronimo OS 12-A.
- z) scavi archeologici - acronimo OS 25.

Art. 108

Condizione per la partecipazione alle gare

(art. 73 d.P.R. n. 554/1999)

1. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento. Nei bandi sono altresì richieste le eventuali ulteriori qualificazioni per le lavorazioni di cui al successivo articolo 109, commi 1, 2 e 3.

2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, con i relativi importi che sono scorponabili e che a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti di cui al successivo articolo 109.

3. Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui al comma 2 sono quelle che, a scelta del progettista, sono o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.

Art. 109

Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente

(art. 74, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si

compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

2. Le lavorazioni, indicate nel bando di gara, di importo singolarmente superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, relative a strutture, impianti ed opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, sono eseguite dai soggetti previsti dall'articolo 37, comma 11, del codice.

3. Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, relative a:

a) categorie di opere generali individuate nell'allegato A;

b) categorie di opere relative a strutture, impianti ed opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, se di importo singolarmente inferiore o pari al 15% dell'importo totale dei lavori;

c) categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria, diverse dalle categorie di cui all'articolo 107, comma 2;

Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

4. Le lavorazioni di cui ai commi 2 e 3 sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

5. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera generale stessa.

6. Il divieto di cui all'articolo 37, comma 11, del codice, non si applica al contraente generale ma ai terzi affidatari di lavori indicati all'articolo 176, comma 7 del codice.

Sezione seconda: Appalto di lavori

Art. 110

Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi

(art. 80, comma 9, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani a diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, nel territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani a diffusione locale i periodici, a diffusione locale, che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.

Art. 111

Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili

(art. 83 d.P.R. n. 554/1999)

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 8, del codice, le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle due ipotesi ivi previste l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.

2. Qualora le offerte pervenute riguardano **l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori ovvero esclusivamente l'esecuzione di lavori**, la vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta.

3. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è determinato dal responsabile del procedimento **sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.**

Art. 112

Contratto aperto di manutenzione

(art. 154, d.P.R. n. 554/1999)

1. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi di manutenzione non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.

2. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a 200.000 euro. In caso di contratto pluriennale la ulteriore spesa è riferita alle singole annualità.

Art. 113

Dialogo competitivo

1. Ai fini dell'ammissione al dialogo competitivo, il bando indica i requisiti di qualificazione di cui all'articolo 40 del codice nonché i requisiti prescritti per i progettisti, secondo quanto previsto dalla parte II, titolo I, capo IV, del codice; gli operatori economici devono possedere i predetti requisiti progettuali ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nella proposta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

2. Il soggetto aggiudicatario del dialogo provvede alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva e all'esecuzione dell'opera.

3. Ai candidati ammessi al dialogo ai sensi dell'articolo 58, comma 5, del codice, è assegnato un termine per presentare una o più proposte, corredate da uno studio di fattibilità con la relativa previsione di costo.

4. Ai sensi dell'articolo 58, comma 10, del codice, la stazione appaltante può richiedere ai candidati ammessi al dialogo di presentare soluzioni migliorative rispetto alle proposte di cui al comma 3 del presente articolo. Sulla base della soluzione o delle soluzioni prescelte, la stazione appaltante inserisce il relativo studio di fattibilità nella programmazione triennale dei lavori pubblici.

5. Le offerte finali, da presentare ai sensi dell'articolo 58, comma 12, del codice, sono corredate dal progetto preliminare dell'opera e dal capitolato speciale prestazionale.

6. Qualora, ai sensi dell'articolo 58, comma 17, del codice, il bando o il documento descrittivo preveda il pagamento di un premio, con il pagamento dello stesso la stazione appaltante acquista la proprietà del progetto preliminare presentato dal soggetto aggiudicatario.

Art. 114

Contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità

1. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche, che stipula un contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità deve dimostrare alla stazione appaltante che disporrà, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un contraente generale, esso può partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

2. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione dell'opera.

3. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi ovvero essere realizzata su area nella disponibilità dell'aggiudicatario.

Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori

Art. 115

Schema di contratto

(art. 86 d.P.R. n. 554/1999)

1. Lo schema di contratto di concessione indica:

- a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
- b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
- c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento;
- d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
- e) l'eventuale limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo quanto previsto nel bando o indicato in sede di offerta;

- f) le procedure di collaudo;
- g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
- h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
- i) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;
- l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
- m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;
- n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;
- o) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;
- p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione;
- q) modalità dell'eventuale immissione in possesso dell'immobile successivamente al collaudo dell'opera;**
- r) corrispettivo per il valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.**

Art. 116

Contenuti dell'offerta

(art. 87 d.P.R. n. 554/1999)

1. Fatto salvo l'articolo 143, comma 7, del codice, in relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:

- a) il prezzo richiesto dal concorrente;
- b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
- c) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
- d) il tempo di esecuzione dei lavori;
- e) la durata della concessione;
- f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
- g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara.
- h) la quota di lavori che intende affidare a terzi.

CAPO II - Criteri di selezione delle offerte

Art. 117

Sedute di gara

1. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

Art. 118

Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori
(art. 89, comma 1, d.P.R. n. 554/1999)

1. Quando la gara si tiene con il metodo del massimo ribasso, l'autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale:

- sull'elenco prezzi unitari per i contratti da stipulare a misura;
- sull'importo dei lavori per i contratti da stipulare a corpo.

2. Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del codice, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta fisso ed invariabile.

Art. 119

Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
(art. 90 d.P.R. n. 554/1999)

1. Se la procedura ristretta è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.

2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

4. In caso di procedura aperta il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.

5. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere.

7. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Art. 120

Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice
(artt. 91 e 92, d.P.R. n. 554/1999)

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in "sub-pesi" o "sub-punteggi", di cui all'articolo 83, commi 1 e 4, del codice ed indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a cento. Per i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" attribuiti agli elementi riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali non devono essere complessivamente inferiori a sessantacinque. **Al fine della determinazione dei criteri di valutazione, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice.**

2. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui all'allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura

dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando, tra i criteri di cui all'allegato G, quello indicato nel bando.

3. L'accertata carenza di organico, di cui all'articolo 84, comma 8, del codice è attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente. In tal caso l'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una volta sola per giustificati motivi. L'incarico è oggetto di apposito disciplinare.

4. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, è possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), ovvero nel caso di lavori di importo superiore a 25 milioni di euro nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza.

5. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4 e 5 e 7, del codice.

Art. 121

Offerte anomale

(art. 89, comma 2, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1, del codice, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell'effettuare il calcolo del 10 per cento di cui all'articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte **da accantonare**, dette offerte sono altresì **da accantonare** ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia.

2. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, e nel caso di lavori di importo inferiore alla predetta soglia per i quali la stazione appaltante ha ritenuto di non avvalersi della facoltà dell'esclusione automatica, ove il soggetto che presiede la gara individui offerte che presentano un ribasso percentuale pari o superiore a quello considerato soglia di anomalia ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del codice, sospende la seduta pubblica e comunica i nominativi dei relativi concorrenti al responsabile del procedimento. Quest'ultimo procede all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del codice e valuta la congruità delle offerte. A tal fine si avvale degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Nel caso in cui venga accertata la congruità delle offerte sottoposte a verifica, il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pubblica, approva la graduatoria delle offerte e aggiudica la gara.

3. Nel caso in cui l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, invece, non sia sufficiente ad escludere la non congruità dell'offerta, si applica l'articolo 88 del codice.

4. Ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del codice, il responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o della stessa commissione di gara, ove costituita, qualora lo ritenga necessario può richiedere la nomina di una apposita commissione.

5. La commissione di cui al comma 4 deve essere nominata utilizzando in via prioritaria personale interno alla stazione appaltante, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non rinvenibili all'interno della stazione appaltante stessa, attestate dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente.

6. Nei casi di cui al comma 5 si procede secondo quanto previsto all'articolo 84, comma 8, del codice.

7. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque e conseguentemente non si procede alla determinazione della soglia di anomalia, qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di cui all'articolo 86, comma 3, del codice, relativo alla valutazione della congruità delle offerte, si applica la procedura di cui ai commi precedenti.

8. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso di offerte per le quali il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 3, del codice.

Art. 122

Accordi quadro e aste elettroniche

1. Ai lavori di manutenzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 299.

2. Ai lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 301, 302, 303, 304, 305, 306 e 307.